



LIFE13 BIO/IT/000204



DAL REGOLAMENTO UE 1143/2014 AL D. LGS. 230/2017: I NUOVI STRUMENTI NORMATIVI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE SPECIE ALIENE INVASIVE

Piero Genovesi e Lucilla Carnevali
ISPRA





Convenzione di Berna sulla tutela di flora e fauna e habitat – art.11 «to strictly control the introduction of non-native species»

1979

Direttiva Habitat – art. 22 l'introduzione intenzionale nell'ambiente di ogni specie alloctona sia disciplinata... e, qualora lo ritengano necessario, dovranno vietare tale introduzione

1992

Regolamento sul commercio di flora e fauna 338/97 – vieta l'importazione di quattro specie che rappresentano una minaccia ecologica: Rana toro, Tse, Chrysemis picta, Gobbo della Giamaica

2000

CBD COP 6 - principi guida per la prevenzione, l'introduzione e la mitigazione degli impatti delle specie esotiche invasive: **l'approccio gerarchico**

1979

Direttiva Uccelli – art.11 «prevenire eventuali impatti derivanti dall'introduzione in natura di specie aliene»

1992

CBD – art.8 impegna le parti contraenti a vietare l'introduzione di specie aliene invasive, a controllarle o a eradicarle

1997

Direttiva EC 29/2000 sulla salute delle piante – misure di prevenzione degli arrivi e monitoraggio fitosanitario agli entry point


2002



U-SAVEREDS



L'approccio gerarchico




- Prevenzione come prima linea di difesa
- Rapida identificazione e risposta tempestiva
- Eradicazione quando possibile
- Gestione permanente quando appropriato



Convenzione di Berna: **Strategia europea sulle specie aliene invasive**

2003



Convenzione sulle «ballast water» adottata dall'International Maritime Organisation


2004

2007

Regolamento EU 708/2007 sull'acquacoltura– art.11 «prevenire eventuali impatti derivanti dall'introduzione in natura di specie aliene»

CBD COP Nagoya – Aichi Target 9

2010



La strategia globale

CBD Piano Strategico 2011-2020



Aichi Target 9

Entro il 2020, le **specie aliene invasive** e le relative vie di introduzione (*pathways*) siano identificate e classificate secondo priorità, che le **specie prioritarie** siano controllate o eradiccate e che siano state adottate idonee misure per gestire i *pathways* e prevenire nuove introduzioni e naturalizzazioni



Convenzione di Berna: **Strategia europea sulle specie aliene invasive**



2003

Convenzione sulle «ballast water» adottata dall'International Maritime Organisation



2004

2007



Regolamento EU 708/2007 sull'acquacoltura– art.11 «prevenire eventuali impatti derivanti dall'introduzione in natura di specie aliene»

CBD COP Nagoya – Aichi Target 9




2010

2011



EU Biodiversity Strategy 2020 – Target 5



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**



La Strategia Europea



Target 5 “dedicato”
alle specie aliene invasive

Action 16 Establish a dedicated legislative instrument on Invasive Alien Species

16) The Commission will fill policy gaps in combating IAS by developing a dedicated legislative instrument by 2012.



U-SAVEREDS



Regolamento UE 1143/14 2014

4.11.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/35

REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ENTRATA IN VIGORE: 01/01/2015



Il Regolamento UE 1143/2014

Basato sull'approccio gerarchico CBD e sui principi di prevenzione, prioritizzazione e coordinamento

Cuore del sistema è la **“lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale”**

Specie esotica invasiva (art.3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1143/2014): *una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la **biodiversità e i servizi ecosistemici collegati**, o ha effetti negativi su di essi.*

La definizione è ripresa dalla Convenzione sulla Biodiversità (Rio 1992) e sottolinea gli impatti negativi unicamente sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, ma il Reg. (UE) 1143/2014 introduce anche gli impatti sulla salute dell'uomo e le attività economiche tra gli aspetti da considerare per proporre una specie aliena invasiva nella lista di rilevanza unionale.



Il Regolamento UE 1143/2014

- Previsti **divieti** stringenti di **introduzione, trasporto, detenzione** (anche in confinamento), **scambio, allevamento/coltivazione, riproduzione, commercio e rilascio nell'ambiente**, per soggetti pubblici e privati (anche singoli cittadini)
- Limitata possibilità di **deroghe** per alcuni divieti (mai il commercio ed il rilascio nell'ambiente) in determinate condizioni e per alcune attività (**ricerca, conservazione *ex-situ***)



Il Regolamento UE 1143/2014

- Obbligo di istituzione di un **sistema di sorveglianza** che raccolga e registri i dati di frequenza nell'ambiente
- Obbligo di **eradicazione** o di **misure di gestione** efficaci, compreso il ripristino degli ecosistemi danneggiati.
- Obbligo di implementazione di almeno un Piano d'Azione per gestire efficacemente i più importanti **vettori di ingresso accidentali**
- Mancanza di meccanismi finanziari dedicati



U-SAVEREDS



Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale

Criteri per l'inclusione in lista delle specie:

- Le specie devono essere alloctone **su tutto il territorio** dell'UE
- Le specie devono essere **in grado di insediarsi e diffondersi** in almeno una regione biogeografica
- Le specie causano **rilevanti impatti negativi** sulla biodiversità e potrebbero avere conseguenze negative su salute umana o economia
- dall'**analisi del rischio** (obbligatoria ai sensi dell'art.5), risulta necessario un intervento concertato a livello dell'Unione
- L'inclusione nella lista deve assicurare una **più efficace prevenzione o mitigazione degli impatti**



Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale

INVERTEBRATI

- Granchio cinese (*Eriocheir sinensis*) *
- Gambero americano (*Orconectes limosus*)
- Gambero della California (*Pacifastacus leniusculus*)
- Gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*)
- Gambero marmorato (*Procambarus fallax f. virginalis*)
- Calabrone asiatico (*Vespa velutina nigrithorax*)



PESCI

- Pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*)



ANFIBI

- Rana toro (*Lithobates catesbeianus*)



RETTILI

- Testuggine palustre americana (*Trachemys scripta*)



UCCELLI

- Oca egiziana (*Alopochen aegyptiacus*)
- Gobbo della Giamaica (*Oxyura jamaicensis*)
- Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*)



MAMMIFERI

- Scoiattolo di Pallas (*Callosciurus erythraeus*)
- Nutria (*Myocastor coypus*)
- Cane procione (*Nyctereutes procyonoides*)
- Topo muschiato (*Ondatra zibethicus*) *
- Procione (*Procyon lotor*)
- Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*)
- Tamia siberiano (*Tamias sibiricus*)



PIANTE

- Erba degli alligatori (*Alternanthera philoxeroides*)
- Pianta dei pappagalli (*Asclepias syriaca*)
- Baccaris (*Baccharis halimifolia*)
- Giacinto d'acqua (*Eichhornia crassipes*)
- Peste d'acqua di Nuttall (*Elodea nuttallii*)
- Panace di Mantegazza (*Heracleum mantegazzianum*)
- Soldinella reniforme (*Hydrocotyle ranunculoides*)
- Balsamina ghiandolosa (*Impatiens glandulifera*)
- Peste d'acqua arcuata (*Lagarosiphon major*)
- Porracchia a grandi fiori (*Ludwigia grandiflora*)
- Porracchia peploide (*Ludwigia peploides*)
- Miriofillo acquatico (*Myriophyllum aquaticum*)
- Penniseto allungato (*Pennisetum setaceum*)



49 specie, 33 presenti in Italia



Testuggine dalle....

...guance rosse



...guance gialle



Coati



Tamias

Scoiattolo grigio





Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale

Ancora assenti in natura

INVERTEBRATI

Gambero virile [*Orconestes virilis*](#)

PESCI

[*Percottus glenii*](#)

UCCELLI

Corvo indiano delle case [*Corvus splendens*](#)

MAMMIFERI

Mangusta indiana [*Herpestes javanicus*](#)

Muntjak [*Muntiacus reevesii*](#)

Coati [*Nasua nasua*](#)

Scoiattolo volpe [*Sciurus niger*](#)

PIANTE

Cabomba della Carolina [*Cabomba caroliniana*](#)

Rabarbaro gigante [*Gunnera tinctoria*](#)

Panace della Persia [*Heracleum persicum*](#)

Panace di Sosnowsky [*Heracleum sosnowskyi*](#)

Lysichiton americano [*Lysichiton americanus*](#)

Stiltgrass giapponese [*Microstegium vimineum*](#)

Millefoglio [*Myriophyllum heterophyllum*](#)

Partenio infestante [*Parthenium hysterophorus*](#)

Persicaria perfoliata [*Persicaria perfoliata*](#)



30-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 24

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

ENTRATA IN VIGORE: 14/02/2018



Il decreto legislativo 230/2017

Completamente aderente al dettato del Regolamento UE

Stabilisce le **misure di adeguamento su scala nazionale** per:

- Controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata delle specie di rilevanza unionale e nazionale
- Rilascio delle autorizzazioni in deroga (artt. 8 e 9 del Regolamento UE)
- Istituzione sistema nazionale di sorveglianza
- Misure di gestione volte all'eradicazione o contenimento delle specie di rilevanza unionale e nazionale
- Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni



Il decreto legislativo 230/2017

Individua il **Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare** (MATTM) come Autorità nazionale competente, **ISPRA** per il supporto tecnico scientifico, i **Carabinieri forestali** per l'eventuale supporto operativo e ai fini dell'accertamento e l'irrorazione delle sanzioni

Individua le **Regioni e Province autonome e Aree protette Nazionali** come soggetti attuatori delle misure gestionali (n.b. i sindaci devono assicurare l'accesso alle aree private)



Implicazioni per i privati cittadini

quali proprietari non commerciali di specie in lista di rilevanza unionale
(artt. 26 e 27 d.lgs.230/17)

divieti stringenti di **detenzione** (anche in confinamento), **scambio**,
allevamento, **riproduzione**, **commercio** e **rilascio nell'ambiente**

➤ Obbligo di **denuncia di possesso** al MATTM
entro il 14 agosto 2018 (ma anche oltre questa data..)
(180 giorni "scattati" il 14 febbraio 2018)

Modulo scaricabile da: <http://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive>
o www.specieinvasive.it; o www.lifeasap.eu



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 Direzione Protezione della Natura e del Mare
 → Divisione II

MINISTERO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DENUNCIA DI POSSESSO DI ESEMPLARI VIVI DI SPECIE ESOTICHE INVASIVE
 (AI SENSI DEGLI ART. 26-27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 2017 N. 230, RECANTE ADEGUAMENTO
 DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 PER PREVENIRE
 E GESTIRE L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE)

Nome e cognome:	
Luogo e data di nascita:	Codice Fiscale:
Residente a	C.A.P. Prov. ()
in Via / P.zza	n.
Denuncia di possedere	
Specie custodita	
Numero di esemplari:	Età (ove determinabile):
Sesso (laddove possibile la determinazione):	
Modalità di custodia:	
Misure adottate per impedirne la riproduzione e la fuga:	
Indirizzo dove sono custoditi gli esemplari:	
Dichiaro di custodire gli esemplari di che trattasi conformemente a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017 n. 230.	
Luogo / data,	Firma
<p><i>Informativa sul trattamento dei dati personali</i> Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Quindi, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 196/2003, Le informiamo che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.</p>	

→ Info di base sull'animale

→ Misure per impedire fuga e riproduzione





Implicazioni per i privati cittadini

||

Modalità di invio del Modulo di denuncia di possesso¶

Il modulo di denuncia, opportunamente compilato con allegata una copia del documento di identità, deve essere inviato al Ministero dell'Ambiente tramite:¶

- posta elettronica certificata: → pnm-II@pec.minambiente.it¶

- oppure raccomandata con ricevuta di ritorno: → Ministero dell'Ambiente, Direzione Protezione Natura, Divisione II, Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 - Roma¶

- oppure fax: → 06-57223468¶

¶

La ricevuta di invio del modulo è sufficiente per essere **automaticamente autorizzati** alla detenzione fino alla fine della vita naturale degli esemplari

Implicazioni per i privati cittadini

➤ **Nessun costo**

- Successivamente alla denuncia il MATTM può disporre controlli
- Gli esemplari possono essere confiscati nel caso in cui sia accertata la riproduzione o la non idoneità del confinamento

In caso di confisca è previsto l'affidamento a strutture di detenzione (strutture pubbliche o private) o la soppressione degli animali per i quali non è stato possibile l'affidamento.

In alternativa

(Art.27, comma 5)

Gli animali possono essere **consegnati** a strutture di detenzione pubbliche o private **individuare dalle Regioni e Province autonome** sul proprio territorio di competenza

Il MATTM con il supporto di ISPRA pubblicherà le **linee guida per la corretta gestione** degli animali da compagnia (iter semplificato per le strutture di detenzione)



RANA TORO AMERICANA

Lithobates catesbeianus

È la specie della famiglia Ranidae di maggiori dimensioni tra quelle presenti in

Eu
me
art



D. LGS. 230 DEL 15/12/2017

[CONSULTA I DOCUMENTI](#)



MODULO DI DENUNCIA

[CONSULTA I DOCUMENTI](#)

Home > Normativa Nazionale > Decreto Legislativo n.230 del 15 dicembre 2017

DECRETO LEGISLATIVO N.230 DEL 15 DICEMBRE 2017

Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il [Decreto Legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017](#) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

[Modulo denuncia possesso
pets](#)

Il Decreto Legislativo individua i seguenti principi e criteri.

- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATTM) è l'autorità nazionale competente individuata per i rapporti con la Commissione Europea, il coordinamento delle attività e il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi.
- L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) viene individuato quale ente tecnico scientifico di supporto al MATTM per lo svolgimento delle attività previste.
- Le Regioni e le Province Autonome, e i Parchi Nazionali, rientrano tra i destinatari primari della norma in virtù delle competenze in materia di monitoraggio e attuazione degli interventi di eradicazione e delle misure di gestione, nonché di ripristino degli ecosistemi danneggiati.
- Vengono introdotti i seguenti divieti relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (art.6):
 - introduzione o transito nel territorio nazionale;
 - detenzione, anche in confinamento;
 - allevamento e coltivazione, anche in confinamento;
 - trasporto;
 - vendita o messa in commercio;
 - utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio;
 - riproduzione o crescita spontanea;
 - rilascio nell'ambiente.
- Viene disciplinato il rilascio di permessi e autorizzazioni in deroga ai divieti sopra-elencati, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE, e vengono disciplinate le ispezioni per la verifica del mantenimento dei requisiti necessari per i predetti provvedimenti. Il nuovo regime di autorizzazione instaurato si applica in particolare a orti botanici e giardini zoologici, che devono richiedere una specifica autorizzazione per la detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Anche istituti di ricerca e altri soggetti possono in casi particolari ottenere un'autorizzazione alla detenzione di specie esotiche invasive incluse nella lista per attività di ricerca o conservazione ex situ. È anche prevista, in casi eccezionali, la possibilità di un'autorizzazione in deroga per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura economica o sociale. Le richieste di autorizzazione o deroga vanno presentate al MATTM. Viene prevista l'esecuzione di ispezioni e controlli da parte del MATTM, con il supporto dell'ISPRA, delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di garantire che gli istituti adempiano agli obblighi e alle condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate.
- Vengono disciplinati i controlli ufficiali presso le Province, i Comuni e i gestori di PZ ai sensi dell'art. 11 del Regolamento UE, nel caso di specie suscettibili di essere trasportate.



azionale
zione
ambiente



- Ca 70.000 solo in Lombardia
- Molti centri, quasi nessuno formalmente autorizzato
- Mantenimento quotidiano può prevedere trasporto, cessione, rilasci in ambiti non chiusi, violando le disposizioni di legge





U-SAVEREDS



Implicazioni per gli enti pubblici

Sorveglianza

Vigilanza sugli illeciti

Rilasci in natura

Commercio

Possesso non denunciato

Centri di detenzione inadeguati/non autorizzati

....



Implicazioni per gli enti pubblici

Per le specie di nuova introduzione

Notifica immediata di Regioni/ Province Autonome
a MATTM e ISPRA

il MATTM , immediatamente (e cmq non oltre i 3 mesi), dispone misure di eradicazione rapida con il supporto di ISPRA, sentite regioni e ministeri

Specie ampiamente diffuse

Il MATTM stabilisce con proprio decreto, sentiti i Ministeri, le Regioni e le Province autonome e l'ISPRA, le misure di gestione delle specie di rilevanza unionale (e nazionale) entro 18 mesi dall'inclusione delle specie in lista



CONCLUSIONI

- **Approccio innovativo**, ampiamente basato sulle migliorate conoscenze dei meccanismi delle invasioni biologiche
- **Focus su prevenzione**, ma con obblighi stringenti di controllo
- **Misure molto stringenti** per IAS di rilevanza unionale
- Cruciale che il **processo decisionale** sia **dinamico e flessibile**
- **Piani d'azione sui vettori** elemento molto avanzato
- Altre misure – liste nazionali, IAS autoctone per l'Europa, cooperazione internazionale – dipenderanno dall'**impegno delle autorità nazionali**
- **Mancanza di meccanismi finanziari dedicati** limita efficacia delle norme



U-SAVEREDS



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



Grazie!

